



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 gennaio 2012 (13.01)
(OR. en)**

5041/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0445 (COD)**

**AGRI 4
AGRIORG 2
CODEC 5**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	21 dicembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 906 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 906 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2011
COM(2011) 906 definitivo

2011/0445 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distinguono due tipi di atti della Commissione.

L'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3).

L'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

La presente proposta è volta ad allineare agli articoli 290 e 291 del TFUE il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui.

Il regolamento (CE) n. 774/94 conferisce alla Commissione il potere di adottare le misure di esecuzione necessarie. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare modifiche del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale debbano essere modificati, in particolare da una decisione recante approvazione di un accordo concluso con uno o più paesi terzi.

Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 774/94.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 774/94, è opportuno conferire alla Commissione le competenze di esecuzione pertinenti. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stato necessario consultare le parti interessate o eseguire una valutazione dell'impatto in quanto la proposta di allineamento del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio al TFUE è una questione interistituzionale che riguarda tutti i regolamenti del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi della proposta

Allineamento del regolamento (CE) n. 774/94 con le nuove disposizioni previste agli articoli 290 e 291 del trattato a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

- Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio¹ conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di tale regolamento.
- (2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 774/94.
- (3) Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, la competenza di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato deve essere delegata alla Commissione per quanto riguarda l'adozione di adeguamenti del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingente vengano adeguati, in particolare da una decisione recante approvazione di un accordo con uno o più paesi terzi. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (4) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione con riguardo all'adozione delle norme necessarie alla gestione dei regimi contingenti di cui al suddetto regolamento. Tali competenze devono essere esercitate a norma del

¹ GUL 91 dell'8.4.1994, pag. 1.

regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione².

(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 774/94,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 774/94 è così modificato:

1) gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 7

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso:

- a) le disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a) e
- c) le disposizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [*regolamento unico OCM allineato*]*.

Articolo 8

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 8 *bis* al fine di adottare gli opportuni adeguamenti del presente regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali ivi previsti vengano adeguati, in particolare a seguito di una decisione recante approvazione di un accordo con uno o più paesi terzi.

* GU L ... del ..., pag. ...”;

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

2) è inserito il seguente articolo 8 *bis*:

“Articolo 8 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all’articolo 8 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*].
3. La delega di poteri di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il X giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente